

Ordinanza sulle foreste

(OFo)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 1992¹ sulle foreste è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Su indicazione dell'autorità competente secondo l'articolo 6 capoverso 1 LFO, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di:

...

Art. 19 cpv. 2 lett. a

² I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

- a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Art. 28 **Principi**
(art. 26)

¹ Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali quali tempeste, incendi di boschi o siccità;
- b. organismi nocivi quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

² La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 27 ottobre 2010² sulla protezione dei vegetali.

Art. 29 **Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta**
(art. 27 cpv. 1)

Nell'ambito della prevenzione e della riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare ad adottare:

- a. provvedimenti tecnici e selvicolturali per la prevenzione e la lotta contro il fuoco;
- b. provvedimenti per la riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. provvedimenti di vigilanza e di lotta contro gli organismi nocivi con l'obiettivo di eliminarli, contenerli o limitarne i danni.

Art. 30 **Competenze della Confederazione**
(art. 26 cpv. 3 e 27a cpv. 2)

¹ L'UFAM provvede a elaborare le basi per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta. Coordina i provvedimenti che coinvolgono più Cantoni e li fissa esso stesso se necessario.

² L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

- a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta.
- b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta.
- c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

Art. 31 cpv. 1 e 2

¹ Concerne soltanto il testo francese.

¹ RS 921.01

² RS 916.20

² Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, venatori e per il miglioramento e l'acquietamento degli spazi vitali, nonché un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

*Titolo prima dell'art. 32***Sezione 1: Formazione di base e formazione continua**

Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico
(art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)

¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione di innovazioni teoriche e pratiche.

² I Cantoni offrono un numero sufficiente di posti per la formazione continua pratica e li coordinano fra loro. La formazione continua pratica deve in particolare:

- a. essere orientata alla pianificazione, alla gestione e alla conservazione del bosco alla luce di tutte le funzioni della foresta;
- b. promuovere le competenze dirigenziali e le conoscenze amministrative;
- c. essere certificato da un attestato che provi le competenze e le conoscenze acquisite.

Art. 34 Sicurezza sul lavoro
(art. 21a e 30)

¹ I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

² I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono avere per oggetto le conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in materia di abbattimento, sramatura, depezzatura ed esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; essi devono comprendere complessivamente almeno dieci giorni.

*Capitolo 5, sezione 2 (art. 36–37)**Abrogata*

Art. 37a
(art. 33 e 34)

¹ L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

² In collaborazione con l'FNP, rileva:

- a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
- b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.

³ Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il deterioramento degli ecosistemi forestali.

⁴ L'UFAM informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.

*Titolo della sezione prima dell'art. 37b***Sezione 4: Promozione del legno**

Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile
(art. 34a)

¹ La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile sono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.

² Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzo del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.

³ Su richiesta devono essere forniti all'UFAM i risultati e le informazioni acquisite in relazione alle attività sostenute.

Art. 37c Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della Confederazione
(art. 34b)

¹ L'ideazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione di costruzioni e impianti della Confederazione devono tenere conto dell'obiettivo di promuovere l'utilizzazione del legno o di prodotti di legno.

² Per la valutazione della sostenibilità del legno e dei prodotti di legno occorre tenere conto delle linee guida e delle raccomandazioni esistenti, come quelle, ad esempio, emanate dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.

Art. 40 cpv. 3

³ Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione
(art. 37a)

¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori del bosco di protezione è stabilito in base:

- a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
- b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
- c. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

Art. 40b Indennità per costi
(art. 37b)

¹ Può essere versata un'indennità nei casi di rigore, ossia a singoli che hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e dai quali non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé.

² Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.

³ Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

⁴ La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.

Art. 41 rimando nella rubrica, cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4
(art. 38 cpv. 1)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

- b. *abrogata*
- e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano caratteristiche di particolare valore per la diversità biologica nella foresta (alberi-biotopo);

⁴ *Abrogato*

Art. 42

Abrogato

Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e-j, cpv. 4-5
Gestione forestale

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

- a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi dell'effetto dei provvedimenti;
- e. per la promozione della formazione degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizzatore di corsi riconosciuto dalla Confederazione;
- f. per la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
- g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
- h. per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
- i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.
- j. per l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento: secondo il numero di ettari di superficie forestale allacciata.

⁴ Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

⁵ Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 44 cpv. 1 e 4

Abrogati

II

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

III

Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti stessi invece che secondo il criterio di cui all'articolo 40a capoverso 1.

² Per le infrastrutture di allacciamento adeguate o ripristinate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo il criterio di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

IV

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.....

² L'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente di cui alla cifra II.2 dell'allegato entra in vigore il 1° ottobre 2016.

³ Il 1° gennaio 2018 entrano in vigore:

- a. l'articolo 32 nonché il capitolo 5 sezione 2 (art. 36–37);
- b. la cifra I dell'allegato (abrogazione del regolamento);
- c. l'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui alla cifra II.3.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Il seguente atto normativo è abrogato:

1. Regolamento del 2 agosto 1994³ concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 maggio 2008⁴ sulla geoinformazione*Allegato 1*Identificatore 156: *abrogato*

Identificatore 157: margine statico delle foreste RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01 art. 12a

2. Ordinanza del 19 ottobre 1988⁵ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del ...

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell'emanazione della decisione contestata.

Allegato

N. 4, n. 40.4 e 40.5

N.	Tipo d'impianto	Procedura
...		
40.4	Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m ³	Determinata dal diritto cantonale
40.5	Discariche di tipo C, D ed E	Determinata dal diritto cantonale
...		

3. Ordinanza del 3 giugno 2005⁶ sugli emolumenti dell'UFAM*Allegato*

N. 3a lett. e

Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15:	franchi
1. emolumento per ritardo ai controlli o per omissione della notifica	200
2. emolumento per materiali da imballaggio non conformi	200
3. emolumento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container	200
4. emolumento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi	300

³ RU 1994 2085, 2006 5421, 2007 4477, 2012 3631

⁴ RS 510.620

⁵ RS 814.011

⁶ RS 814.014

4. Ordinanza del 27 ottobre 2010⁷ sulla protezione dei vegetali

Art. 12 Deroghe per l'importazione di merci

¹ L'Ufficio federale competente può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l'allegato 3 parte A se:

- a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e
- b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza, l'Ufficio federale competente può stabilire agevolazioni per:

- a. le merci importate nel quadro del traffico turistico;
- b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.

Art. 15 cpv. 3 e 4

³ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale competente può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

⁴ Abrogato

Art. 50

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell'ordinanza del 30 novembre 1992⁸ sulle foreste.

Art. 51 cpv. 2

² Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

Art. 52 cpv. 2, 6 e 7

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano nei seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

⁶ Se un nuovo organismo nocivo potenzialmente particolarmente pericoloso non menzionato nell'allegato 1 o 2 compare per la prima volta, l'Ufficio federale competente può ordinare le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino al definitivo accertamento dell'eventuale danno causato da detto organismo:

- a. divieti, obblighi di notifica e condizioni d'importazione di cui agli articoli 6–9;
- b. misure di cui agli articoli 19, 24, 25, 28, 29, 41–43;
- c. delimitazioni delle zone contaminate di cui all'articolo 45.

⁷ Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. Esso può in particolare:

- a. vietare il transito delle merci;
- b. stabilire per le merci e per la gestione delle stesse determinati requisiti e richiedere i relativi certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese esportatore o da un servizio accreditato;
- c. ordinare misure di vigilanza e di lotta supplementari contro l'organismo nocivo particolarmente pericoloso.

Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

Art. 57 cpv. 1 lett. c.

¹ Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti elencati qui di seguito ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

...

- c. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34, controlli delle aziende di cui all'articolo 37 nonché controlli specifici al momento dell'importazione.

⁷ RS 916.20

⁸ RS 921.01

Art. 59 cpv. 2

² Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.